

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

34 del Reg. N. 15603 di prot.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

ADUNANZA del di 29 settembre 1995 (29-09-1995)

l'anno millenovecentonovanta cinque il di ventinove

del mese di settembre a ore 11,30 nella sala Comunale della Comunità Montana Matese, dietro invito diramato

secondo i modi e nelle forme di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione _____

in pubblica ordinaria ed in seduta ed urgente

prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Luigi AMOROSA


Consiglieri comunali sono presenti N. 15 e assenti sebbene invitati N. 2

segue:

	Presenti	Assenti
Luigi AMOROSA	X	
Giovanni MAINOLFI	X	
Vittoriano BIASELLA	X	
Giuseppe SPINA	X	
Alfonso MAINELLI	X	
Elisabetta GIANFRANCESCO	X	
Mario Giacomo ROMANO	X	
Vincenzo AMATUZIO	X	
Ermanno PERRELLA		X
Angela BUZZO	X	
Nicola MALATESTA	X	
Antonio RUSSO	X	
Alessio SPINA	X	
Carlo PERRELLA	X	
Maria Antonietta POLICELLA	X	X
Giuseppe COLACCI		
Omero NOCERA	X	

Preceduta alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. Dr. Antonino TRISCARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e di legittimità all'uopo espressi dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Segretario Generale.

VISTO il decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507;

VISTO il Capo III del predetto Decreto Leg.vo recante disposizioni sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,

VISTO l'art. 58 " Istituzione della tassa " ;

PRESO ATTO che il termine di cui al suindicato art. 58, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 - comma 14° del Decreto Legge 28 giugno 1995, n. 250, come convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1995, n. 349, è stato fissato al 30 settembre 1995;

VISTO l'art. 17 del D.L. 7 settembre 1995, n. 373, modificativo di alcune disposizioni transitorie e finali del richiamato D.L.vo n. 507/93;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni, licenziato favorevolmente dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 20.09.1995, redatto in conformità delle vigenti disposizioni in materia, composto da n.22 articoli progressivamente numerati.

Entra in aula il consigliere COLACCI. Presenti 16 Assenti 1 (PERRELLA Ermanno);

ASCOLTATI gli interventi dei consiglieri SPINA Giuseppe che, tra l'altro propone forme di agevolazioni per le famiglie più bisognose e monoreddito (in risposta il Segretario Generale da lettura dell'art. 67 del Decreto Legislativo 507/93 e chiarisce le difficoltà di carattere operativo per l'inserimento di una norma regolamentare di tal fatta), e del consigliere PERRELLA Carlo che chiede, da par suo, una modifica degli articoli 2 e 4 del Regolamento (la proposta di discutere seduta stante una riformulazione degli art. 2 e 4 come rappresentata da detto consigliere, viene, con 14 voti contrari, uno astenuto (SPINA Giuseppe) e uno favorevole PERRELLA Carlo, rigettata, previa acquisizione del parere favorevole di legittimità del segretario Generale sulla opportunità di discutere quanto innanzi;

PRESO ATTO dell' emendamento proposto dai Consiglieri COLACCI - NOCERA, di sostituire il comma 3° dell'art. 2 dello schema di regolamento nel modo seguente " nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura del 40% " emendamento



accolto previa acquisizione dei pareri favorevoli ex art. 53 legge 142/90 resi e dal funzionario responsabile del servizio finanziario, presente in aula, e dal Segretario Generale, con voti favorevoli 14, astenuti 1 (PERRELLA Carlo) assente momentaneamente il Sindaco, la seduta è presieduta dal Vice-Sindaco;

ASCOLTATI, nel prosieguo gli interventi dei consiglieri BIASELLA, COLACCI, NOCERA, SPINA Alessio e Sindaco, nel frattempo rientrato in aula, in merito alla necessità di approntare un ulteriore emendamento al regolamento di cui è cenno;

viene accolta la proposta del Sindaco di modifica dell'art. 11 lett. c recante esenzioni sostituendola con " locali di residenza condotti da soggetti ultrasessantacinquenni aventi un reddito pro-capite non superiore al reddito derivante dalla pensione sociale.

MESSA ai voti la proposta, previa acquisizione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e di legittimità al riguardo espressi dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Segretario Generale, con voti unanimi si accoglie.

Successivamente messo ai voti l'intero corpus normativo-regolamentare, con gli emendamenti testè approvati con voti favorevoli 15 astenuti 1 (PERRELLA Carlo)

DELIBERA

approvare, come approva, il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni, come favorevolmente liberato dalla 1^a commissione Consiliare, con gli emendamenti accolti, composto da n. 22 articoli progressivamente numerati dal n. 1 al n. 22, in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

Licenziato

AREA 2
01/10/1995

PROGETTO DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'anno 1995 il giorno 09 settembre alle ore 11.00
nella prima seduta della giunta ha approvato la Prima Commissione
Comunale.



Fondo provinciali
E. Serrone Vito
per il 1995
Scrittura
segretario Dr. Neri - tel. 0872/9430

Il Presidente ha letto il numero del presente regolamento
e ha dato la parola e con il discussione l'approvazione
che gli è stato.

La commissione ha deliberato di essere calcolato il costo
per la raccolta, smaltimento comunale per il servizio di
raccolta per le due comuni dei rifiuti solidi urbani
Terracina - lavoro di Commissione, la cui era venuta da
essere e con la stessa alle ore 11.00 decisione di
la prima Commissione.

Letto, approvato e sottoscritto.

[Handwritten signatures]
Eugenio Terrella

COMUNE di BOJANO**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI****S O M M A R I O****TITOLO I****ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II**TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 Esenzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 Tassa giornaliera

TITOLO III**DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Disposizioni transitorie
- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Norme di rinvio



TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal **01.01.96** e' istituita nel Comune di Bojano, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione e' disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo del servizio, ne' essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalita' di effettuazione, sono stati stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana approvato con delibera n. 15 del 14.03.1995.

Nelle zone nelle quali non e' effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa e' dovuta nella misura pari al 40% della tariffa.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa e' comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui e' istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio e' attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. In applicazione dell'art. 62 comma 3 del D.L.vo 15.11.193 n. 507 per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile viene determinata applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata all'intera superficie misurata secondo i commi 1 e 2 del presente articolo.

- 1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto 40%;
- 2) officine di carpenteria metallica 40%;
- 3) Tipografie artigiane 20%;
- 4) Autocarrozzerie 30%;

- 170
- 5) Ceramiche (produzione) 50%;
 - 6) Decoraz. molatura vetro 30%;
 - 7) Falegnamerie 30%;
 - 8) Confezioni, abbigliamento in genere 10%;
 - 9) Laboratori di odontotecnici 10%;
 - 10) Laboratori di pelletteria 10 %;
 - 11) Laboratori di elettrotecnica e TV 30 %;
 - 12) Gommisti 40%;
 - 13) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini 30%;
 - 14) Panifici, laboratori di pasticceria 30%;
 - 15) distributori di carburante 40%;

semprechè i rifiuti prodotti siano dichiarati equiparati a quelli urbani e non superino le quantità previste dal Regolamento di servizio.

Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attivit  economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini da 2 a 5 alloggi;
- del 5% per i condomini da 6 a 10alloggi;
- del 3% per i condomini da 11 alloggi e oltre.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per

quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. Per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, locare occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa e' dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da' diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non e' dovuta per le annualita' successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa e' stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Parametri


La tassa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonche' al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo

prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 7

Locali ed aree tassabili



Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere

popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unita' Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola ai rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4. comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 115/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

tutti i vani accessori e pertinenze, cosi' come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attivita' produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.). Si considerano inoltre assabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attivita' e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attivita' privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;

- le superfici dei balconi e terrazzi.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

1. i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

2. le superfici utilizzate per attivita' sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attivita' sportiva;

3. le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 9

Computo delle superficie

La superficie tassabile e' misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria e' ridotta:

a) di 1/3 per abitazioni con un unico occupante;

b) di 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) di 1/3 per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita';

d) di 1/3 nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale;

e) del 30% per le abitazioni con unico occupante nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente e' tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) Locali di residenza condotti da soggetti ultrasessantacinquenni aventi un reddito pro-capite non superiore al reddito derivante dalla pensione sociale.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di chiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Classificazione dei locali ed aree

Per gli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dall'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pesche pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attivita commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attivita' ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attivita' terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attivita' di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attivita' di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attivita' artigianali di servizio

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, cafe, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attivita' di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce piu rispondente

Art. 13

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitu di pubblico passaggio, e' istituita nel Comune di Bojano la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci

corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalita' previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993, il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14 Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilita' l'utente e' tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione e' rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalita' previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' in facolta' del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verra' fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 16

Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire 500, per eccesso se e' superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco puo' concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo e' riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 17

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, e' disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso e' disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18

Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 19

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione

Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate per il Molise.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2 comma 3, art. 4 commi 2,4,5, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2,3, che hanno decorrenza dal 1.1.1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993.

Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.1.1995.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

Art. 21

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Approvato nella seduta del 20.09.95 *dalle Commissioni Consiglieri*
Assenti : NOCERA, RUSSO.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° L. 8/6/90. n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole.

26 SET. 1995

IL RESPONSABILE
(Egidio Carlo Colalillo)

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

26 SET. 1995

IL RESPONSABILE
(Egidio Carlo Colalillo)

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole.

26-09-1995

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05-10-95 e vi resterà sino al 19-10-95, come previsto dall'art. 47, comma 1° della legge n. 142/1990.

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-10-1995

IL SEGRETARIO

il 05-10-1995

[Handwritten signature]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: per decorrenza dei termini di cui all'art. 46 comma 1° della L. 8/6/90, n. 142, in data

x per l'esame favorevole del CO.RE.CO. espresso nella seduta del 29-10-95 con provv. n. 8292/2490
e deliberata dal consiglio comunale con D.C.C. n. 39 del 30-10-95